

OGGETTO:”APPALTO N. 83 – SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DI CASANOVA LERRONE.CIG 6969931902”

Quesito n.30

-visto che la documentazione ai fini della partecipazione alla procedura di cui in oggetto deve pervenire alla P.A entro il 03/04/2016

-visto la pubblicazione delle FAQ ai vari quesiti formulati per la procedura in oggetto tra cui possesso dell’iscrizione albo gestori ambientali a seguito di vs nota n. 15156 del 21/03/2017 notifica alla scrivente a mezzo pec in pari data della presente

-visto che il bando di gara e il disciplinare sono stati modificati nella parte attinente l’iscrizione all’albo gestori ambientali come asserito dalle Vs FAQ pubblicati sul sito web dell’ente

in risposta a quesiti avanzati dalla scrivente con nota del 09/03/2017 prot 170/FG17

- visto la sentenza del Consiglio di Stato decisione numero 4916 del 23 novembre 2016 ha evidenziato le modifiche del bando di gara disposte con meri avvisi pubblicati sul proprio sito web e/o comunicazioni.In quanto la modifica non può essere legittimante ed avere valore di modifica rispetto a quanto previsto dal bando di gara vigendo un divieto di modificare o integrare la lex specialis se non attraverso atti che abbiamo goduto delle identiche garanzie di pubblicità dovute per il bando di gara.

–visto l’art 79 comma 4 del d.lgs 50/2016

Visto quanto ascritto in premessa si chiede

E possibile la concessione di una proroga con relativa riapertura dei termini per la presentazione dell’offerta considerato che il bando di gara e disciplinare sono stati modificati al fine di permettere la partecipazione agli operatori economici sprovvisti di iscrizione all’albo gestori ambientali

Risposta n.30

Ai sensi dell’art. 79 del decreto Legislativo 50/2016 si ritiene che una proroga non sia giustificata. L’estensione della partecipazione non è da ritenersi una modifica al disciplinare, non è inoltre significativa ai fini della possibilità di presentare una offerta adeguata e la risposta è stata evasa nei termini previsti dalle stesse disposizioni.

Si precisa comunque, che l’aggiudicatario proposto per lo svolgimento del servizio, dovrà comunque dimostrare il possesso del requisito, a pena di di esclusione, entro e non oltre la data della proposta di aggiudicazione.

Quesito n. 31

A seguito delle risposte dei quesiti pubblicati sul sito dell’ente viene ascritto quanto segue:
“Resta invece ostativo alla partecipazione, pena esclusione, il requisito dell’esperienza svolta nel triennio, dimostrato nei modi indicati nel bando di gara” di non facile interpretazione

Visto quanto ascritto in premessa si chiede

E possibile ad un operatore dimostrare il requisito tecnico organizzativo consistente nell'esperienza attraverso l'art.89 del d.Lgs 50/2016 ossia avvallimento previsto dal bando di gara

Risposta n. 31

In merito al requisito di cui sopra si ritiene che sia ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice. La ditta ausiliaria dovrà produrre le dichiarazioni conformi alla modulistica di gara.

Quesito n. 32

Nella faq pubblicata sul sito dell'ente in merito al servizio in oggetto viene ascritto che l'operatore economico deve rimborsare la somma di € 5.369,56 oltre a quelle da quantificare le successive spese di pubblicazione. Si evidenzia in tale risposta come la poca trasparenza sui costi sostenuti dalla stazione appaltante in quanto nessuna rendicontazione risulta esservi ascritta.

Nell'art.130 del d.Lgs 50/2016 nulla viene ascritto in merito dei costi sostenuti per la pubblicazione dei bandi di gara a carico dell'operatore economico

Visto quanto ascritto in premessa si chiede

a-secondo quale norma legislativa i costi di pubblicazione dei bandi di gara sono a carico dell'operatore economico

b-visto la trasparenza della pubblica amministrazione quali sono i costi che hanno generato la somma sopra ascritta che l'operatore economico deve rimborsare e qualè stata la procedura di affidamento.

Risposta n. 32

a- l'artt. 73, e 2016 del d.lgs 50/2016, in combinato disposto con il decreto del [decreto del Ministero delle infrastrutture 2 dicembre 2016](#) sulla pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara

b- Si precisa che la somma di € 5.369,56 rappresenta la soglia massima stimata da rimborsare, comprendente le spese di pubblicazione del bando e dell'esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 Quotidiani a tiratura locale.